PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A972

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 385 del 28/03/2024

OGGETTO: COMUNE DI TUGLIE - CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, SITO IN AGRO DI NEVIANO, LUNGO LA S.P. TUGLIE-NEVIANO IN LOCALITÀ "BELLARDINO". AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI CUI ALL'ART. 15 COMMA 6 DEL R.R. N. 26/2013 E SS.MM.II..

Dirigente

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

- l'art. 107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

- il Decreto del Preside n. 20 del 12/05/2023, con il quale è stato conferito, all'Ing. Fernando Moschettini, dirigente del Servizio "Pianificazione Territoriale ed Edilizia Sismica", e ad interim del Servizio "Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica";

- l'art.19 del D. Lgs. 18.8.00, n. 267, prevede: "Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore";

- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. che conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: "il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31";

- l'art. 124 del D.Lgs. n° 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ...omissis ...Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia …";

- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 e ss.mm.ii. – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., – che attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;

Premesso che:

- il Sindaco pro-tempore del Comune di Tuglie, con istanza acquisita al protocollo provinciale n° 8138 del 26/02/2024, chiedeva l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, provenienti dalle superfici scolanti del Centro Comunale di Raccolta differenziata di Rifiuti Urbani e assimilati (CCR), allegando il progetto esecutivo " *Lavori di Adeguamento del Centro Comunale di Raccolta del Comune di Tuglie" - Programma Regionale Puglia 2021-2027 Asse Prioritario II "Economia Verde" Azione 2.10 "Interventi per la gestione dei rifiuti urbani";*

- questa Provincia, esaminata la documentazione progettuale, chiedeva, con nota prot. n. 9372 del 04/03/2024, integrazioni, che venivano trasmesse, successivamente, dal Comune, con nota acquisita al protocollo provinciale n. 12956 del 27/03/2024;

Rilevato che:

- il CCR esistente, di proprietà del Comune di Tuglie, è sito in agro di Neviano in località "Bellardino" - al Foglio 20 mappali 26;

- l'attività del centro rientra tra quelle specifiche per le quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera m - depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi);

- il sistema di trattamento delle acque meteoriche prevede l'istallazione di un pozzetto ripartitore, previa grigliatura delle acque in arrivo, che consente la separazione delle acque di prima pioggia da quelle di seconda;

- la prima pioggia verrà accumulata in una vasca (con volume pari a 5,5 m^3) e sottoposta, entro le 48 ore dall'evento meteorico, al trattamento di sedimentazione e disoleazione, per mezzo di un setto verticale e filtro a coalescenza, e successivamente, ad una seconda fase di filtrazione per mezzo di di un filtro a sabbia e un filtro a carboni attivi. A valle dei processi depurativi sarà istallato un pozzetto fiscale per i controlli da parte dell'Autorità competente;

- le acque di seconda pioggia, al contrario, saranno avviate direttamente a trattamento in continuo di dissabbiatura e disoleazione mediante setto verticale e filtro a coalescenza e passaggio successivo nel pozzetto per il prelievo fiscale;

- tutte le acque trattate, saranno accumulate in una vasca di 6 m^3, per essere recuperate ai fini del riutilizzo. All'interno della vasca sarà istallata un gruppo di sollevamento con autoclave per alimentazione idrica dell'impianto di irrigazione delle aiuole e degli scarichi idrici dei WC. Il surplus di portata sarà recapitato nella trincea disperdente da realizzare;

- considerata la profondità della trincea di subirrigazione di circa un metro, si ottiene un franco di sicurezza, a protezione delle acque di falda, di circa 166m;

- le coordinate, per la georeferenzazione dello scarico con il sistema di riferimento WGS84 UTM 33N, sono: Longitudine Est: 767.111 e Latitudine Nord: 4.440.910;

Considerato che:

- l''art. 1 del DM Ambiente 08 aprile 2008 dispone: "*I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attivita' di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche";*

- per lo stabilimento in oggetto, il R.R. n. 26/13 prevede, all'art 10 commi 1, 2 e 4, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso, invece, per le acque di dilavamento successive alla prima pioggia è previsto, prima del loro smaltimento, un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione;

- ai sensi dell'art. 10 comma 9 del R.R. n. 26/2013 è fatto divieto di immettere nella fogna nera le acque meteoriche di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, che potranno invece essere riutilizzate o immesse nella rete di fognatura bianca, previo trattamento;

- il R.R. n. 26/13 prevede, all'art 2 comma 2, l'obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento, ai fini irrigui, domestici o industriali, salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;

- ai fini del riutilizzo, le acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, per le fattispecie di cui al Capo II del succitato regolamento regionale, devono rispettare i limiti di cui al DM n. 185/2003 e riportati nella Tab. 1 dell'Allegato 1 del R.R. n. 8 del 18/04/2012;

Ritenuto altresì:

- dover trasmettere il presente Atto anche alla Sezione di Vigilanza Ambientale e alla Sezione Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia, che a seguito di nuove disposizioni, introdotte con l'art. 7 della L. R. n.32/2022 (Legge di Stabilità Regionale 2023), ha abrogato le lettere "h" (*irrogazione sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque*) e "i" *(l'introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera h)* del comma 1 dell'art. 28 della L.R. n. 17/2000, riallocando le funzioni sanzionatorie in capo alle sue Sezioni competenti;

Visti altresì:

- la documentazione allegata all'istanza e quella integrativa;
- il Mandato di pagamento n. 00396 del 21/03/2024 per il versamento effettuato tramite pagoPA, della somma di € 258,23, in favore della Provincia di Lecce, a titolo di deposito di procedibilità della domanda;
- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in Materia Ambientale" e s.m.i.;
- l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA) 2015-2021, della Regione Puglia, approvato definitivamente con Delibera del Consiglio Regionale n.154 del 23.05.2023
- il Regolamento Regionale n. 26/13: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- il R.R. n. 12 del 16.06.11 "Disciplina degli insediamenti o delle attività ricadenti all'interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano";
- la L.R. n. 17/2007;
- il DM Ambiente del 08 aprile 2008-Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato- Articolo 183, comma 1 lettera cc) del D.Lgs. n. 152/2006;
- il D.P.R. 59/2013 del 13 marzo 2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013;

Dato atto che ai sensi del vigente PIAO-sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto
Sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento

DETERMINA

di **considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di **autorizzare,** ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 14 del R.R. n. 26/2013 e ss.mm.ii., per anni quattro dalla data di rilascio del presente provvedimento, il Sindaco, pro tempore, del Comune di Tuglie, a scaricare, sul suolo, mediante il riutilizzo irriguo, e negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea drenante, come da allegata planimetria, le acque meteoriche, di cui all'art. 15 comma 6 del R.R. n. 26/2013, trattate ed in eccesso alla capacità di riutilizzo, provenienti dalle superfici scolanti del Centro Comunale di Raccolta rifiuti urbani differenziati (CCR), di proprietà del Comune di Tuglie, sito in agro di Neviano in località "Bellardino" al Foglio 20 p.lla 26, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. dare comunicazione della realizzazione del nuovo sistema di trattamento/recupero/smaltimento, previsto, inviando a questo Servizio, esclusivamente all'indirizzo Pec: ambiente@cert.provincia.le.it, entro 30 giorni dalla ultimazione dell'intervento:
   a) copia del certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere o certificato di regolare esecuzione;
   b) la dichiarazione della direzione lavori di conformità degli elaborati prodotti in sede di autorizzazione con quanto realizzato;
   c) le schede tecniche di rilevamento approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;

2. sottoporre le acque meteoriche di prima pioggia, entro 48 ore dal termine dell'evento meteorico, al trattamento depurativo;

3. rispettare, per lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, i limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. In caso di riutilizzo rispettare i limiti del DM n. 185/2003 di cui all'art. 2 comma 2 del R.R. n. 26/2013;

4. rispettare il divieto di scarico, sul suolo/strati superficiali del sottosuolo, per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;

5. mantenere, le superfici scolanti, in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

6. eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate, nel caso di sversamenti accidentali;

7. provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche, secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;

8. effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;

9. informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13, l'Arpa, la ASL competente e questa Provincia, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione egli scarichi, trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;

10. richiedere all'Autorità competente, ai sensi dell'art. 18, primo comma, del Regolamento Regionale n. 26/13, il rinnovo dell'autorizzazione almeno un anno prima della scadenza. Lo scarico potrà, provvisoriamente essere esercito, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione, nelle more del rilascio del nuovo provvedimento.

Sono fatti salvi i pareri ed i permessi degli altri enti competenti alla realizzazione dell'opera.

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 18, primo comma, del R.R. 26/13 è valida per quattro anni dalla data del rilascio. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

La presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;

La mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui all'art. 130 parte terza del D.Lgs. n° 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto.

Il presente provvedimento sarà notificato ai seguenti soggetti per le attività di loro competenza:

- Comune di Tuglie: protocollo.tuglie@pec.rupar.puglia.it
- Polizia Provinciale: poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it
- Sezione Vigilanza Ambientale Regione Puglia:sezione.vigilanzaambientale@pec.rupar.puglia.it
- Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce: dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it
- ARPA Puglia - Dap di Lecce: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
- Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce: sle41034@pec.carabinieri.it

Pubblicare il presente atto, per estratto, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questo Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia

Allegati:planimetria con i sistemi di trattamento/recupero/smaltimento (Elaborato Tav.IM.01 datata gennaio 2024)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione da parte del dirigente del settore è conforme alle risultanze istruttorie. Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Caterina Viola

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dirigente
Moschettini Fernando / ArubaPEC S.p.A.